



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO ALIMENTATO A BIOGAS DI ORIGINE AGRICOLA, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECHNICO BOVINO), SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE.

“ROVIGO UNO SOCIETÀ AGRICOLA a R.L.” – COMUNE DI ROVIGO:

1. Effettuare il controllo degli scarichi dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia in “tabella A” (tabella scarichi idrici previsti dal Testo Unico Ambientale), per quanto riguarda i solidi sospesi, COD, idrocarburi, al fine di verificare eventuali dilavamenti di sostanze pericolose a norma del Piano regionale di Tutela delle Acque.
2. Eseguire un'indagine olfattometrica, ante e post-operam, in conformità con le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. Trasmettere le indagini alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al competente Dipartimento Provinciale di Rovigo di ARPA Veneto.
3. Eseguire una Valutazione acustica post-operam non oltre sei mesi dall'avvio in esercizio dell'impianto, trasmettendo i risultati alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Rovigo e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo). Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
4. Registrare i periodi di funzionamento della torcia di emergenza su apposito registro a disposizione degli organi di controllo.
5. Effettuare, prima dell'avvio dell'impianto, la verifica di assoggettamento al D Lgs n. 105/2015.
6. Relativamente all'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale (SOA) conferiti alla sezione di produzione di biogas, garantire una fornitura massima uguale o inferiore a 10 tonnellate/giorno. Qualora la fornitura di SOA superi la soglia di cui alla lettera f), punto 4-Industria dei prodotti alimentari dell'Allegato A2 alla legge regionale n. 4/2016, il Soggetto gestore è obbligato ad avviare lo specifico procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
7. Contestualmente all'ipotesi di avvio della verifica di assoggettabilità alla VIA, il Soggetto gestore è, altresì, obbligato ad avviare il procedimento di AIA, ai sensi del punto 6.5 dell'Allegato B alla legge regionale n. 4/2016.
8. Ai fini del rispetto della metà della soglia prevista dell'allegato IV alla parte II del D Lgs n. 152/2006 e al punto 1, lettera c) (20 q.li/PV ad ettaro), annualmente integrare il documento “Scheda consuntivo impianto” con la consistenza media annua dell'allevamento rapportata agli ettari a disposizione. L'informazione deve essere trasmessa anche alla Provincia di Rovigo e al competente Dipartimento dell'ARPA Veneto.
9. S'intendono autorizzati i punti di emissione dei biofiltri E5, E6, nel rispetto dei seguenti valori di emissione (verifica semestrale):

Parametro	Limite
NH ₃	5 mg/Nm ³ ;
H ₂ S	0,5 mg/Nm ³
odore	300 UO/m ³
Polveri totali (PTS)	5 mg/Nm ³
Mercaptani	1 mg/Nm ³
COV	5 mg/Nm ³

10. Prevedere la captazione e trattamento delle emissioni provenienti dalla platea di conferimento letame e digestato solido con trattamento biofiltro E6.
11. Nel rispetto dei massimali previsti per l'erogazione di misure compensative a favore dei Comuni (D MiSE 10 settembre 2010), trasmettere, al più tardi con la comunicazione di inizio lavori, al Comune di Rovigo il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della strada di accesso all'impianto (via Borghetto), secondo la documentazione definitiva definita da:
 - a. “Proposta progettuale per la realizzazione di quattro allargamenti stradali lungo via Borghetto – Comune di Rovigo” (aggiornamento febbraio 2022);



- b. Tavola U – Planimetria e Sezioni (Proposta progettuale per la realizzazione di quattro allargamenti stradali lungo via Borghetto) – aggiornamento gennaio 2022.
12. Ottenuto il nulla osta alla costruzione delle piazzole di scambio, stipulare a favore del Comune di Rovigo, prima dell'avvio dei lavori di costruzione delle medesime piazzole, una fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93 del D Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii., di ammontare pari al valore approvato in sede di conferenza di servizi e maggiorato per spese tecniche e oneri fiscali.
13. Completati i lavori di costruzione delle piazzole di scambio, al fine di garantire l'ordinaria manutenzione del manto stradale di via Borghetto, la ditta s'impegna a dare continuità alla fideiussione precedentemente stipulata. La fideiussione dovrà avere una validità pluriennale ed essere rinnovata almeno 180 gg dalla sua scadenza, indicizzando l'importo garantito secondo l'andamento del costo della vita fornito dall'Istituto Centrale di Statistica (indice FOI).
14. Rispettare la prescrizione trasmessa da ARPA Veneto e acquisita a protocollo regionale con il progressivo n. 547006 del 22 novembre 2021, ossia:
- a. le acque derivanti dai cicli di pulizia e disinfezione delle apparecchiature dell'impianto di lavorazione e trattamento dei SOA dovranno essere raccolte e smaltite secondo normativa vigente.
15. Rispettare le prescrizioni trasmesse con il parere favorevole della Provincia di Rovigo, acquisito con nota protocollo regionale n. 79870 del 21 febbraio 2022, ossia:
- a. ai sensi dell'art. 269, comma 2, Parte Quinta del D Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. si intende autorizzato il punto di emissione n. E2 - caldaia a gas naturale, che deve avere le seguenti caratteristiche:

PUNTO DI EMISSIONE N.	PORTATA di progetto (Nm³/h)	PARAMETRO	LIMITE DI CONCENTRAZIONE (mg/Nm³)
E2	2.760	polveri	5*
		SO ₂	35*
		ossidi di azoto (NO _x)	100
*valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale			

- b. la messa in esercizio/messa a regime dell'emissione n. E2 deve avvenire osservando la seguente procedura (art. 269, comma 6, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.):
- la messa in esercizio, che coincide con la messa a regime, deve essere comunicata alla Regione del Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rovigo ed al Dipartimento Provinciale competente di ARPA Veneto con un anticipo di almeno 15 giorni;
 - entro i 45 giorni successivi alla data fissata per la messa a regime, devono essere trasmessi alla Regione del Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rovigo ed al competente Dipartimento Provinciale ARPA Veneto, i certificati di analisi alle emissioni in atmosfera relativi ai campionamenti da eseguire entro i primi 15 giorni dalla messa a regime, corredati della relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008). Ogni misurazione degli inquinanti deve avvenire con le modalità indicate ai punti successivi;
- c. i controlli periodici sulle emissioni devono avere frequenza annuale. Ogni misurazione degli inquinanti deve avvenire con le modalità indicate ai punti successivi. Gli originali dei certificati devono essere tenuti presso la sede produttiva a disposizione dell'autorità competente per il controllo, allegati al registro di cui al successivo punto g.;
- d. le valutazioni analitiche delle emissioni devono riguardare i parametri autorizzati, comprese le portate. Ai sensi dell'art. 271, c. 17 del D Lgs n. 152/2006, Parte Quinta e ss. mm. ii. i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli previsti dalle norme tecniche in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche, oppure, ove queste non siano disponibili, dalle norme tecniche nazionali o dalle norme tecniche ISO o da altre norme internazionali. I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono stabiliti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D Lgs n. 152/2006;
- e. ogni determinazione deve essere costituita da un numero minimo di campionamenti consecutivi in funzione dell'andamento nel tempo del livello di emissione, come previsto dalla norma UNICHIM 158/1988 - Misure alle Emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione, e riferita ad



502195c1



- almeno un'ora di funzionamento degli impianti, come previsto dal punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D Lgs n.152/2006 e ss. mm. ii. La rappresentatività del livello medio ottenuto deve essere dimostrata applicando i criteri di valutazione dei risultati descritti dalla norma UNICHIM 158/1988. I risultati, riportati nei singoli certificati, devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa;
- f. le valutazioni analitiche devono essere corredate dalla relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008) che deve comprendere una descrizione delle condizioni di esercizio dell'impianto verificate, una identificazione inequivocabile del punto di misura, una rappresentazione grafica delle dimensioni del condotto indagato e la registrazione delle condizioni, quali temperatura, pressione, vapore acqueo e contenuto di ossigeno, alle quali è stato effettuato il campionamento. Nella relazione di misura devono inoltre essere evidenziati, specificandone le motivazioni tecniche, gli scostamenti, inferiori di oltre il 20%, tra i valori di portata rilevati rispetto ai limiti di portata autorizzati;
- g. la ditta deve dotarsi di apposito registro sul quale riportare i dati relativi ai controlli analitici. Lo schema per la redazione del registro è quello riportato in appendice 1 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo;
- h. il condotto dell'emissione deve essere verticale, con una altezza tale da superare di almeno un metro e mezzo qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri;
- i. i punti di prelievo devono rispettare le caratteristiche previste dalle norme UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017, in particolare:
- essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, ad almeno cinque diametri idraulici a valle e due diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (cinque diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera);
 - essere collocati tra 120 cm e 150 cm di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di prelievo;
 - essere in numero sufficiente per rispettare le procedure di campionamento;
- j. la postazione di prelievo, permanente o temporanea, deve essere dotata di prese elettriche impermeabili se esposte agli agenti atmosferici e deve rispondere ai criteri dimensionali e ai requisiti di sicurezza fissati dalle norme UNI EN 15259:2008 e UNI EN ISO 14122-1:2016 e UNI EN 13284-1:2017.
16. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere idraulico trasmesso dal Consorzio di bonifica Adige Po e acquisito dalla Regione del Veneto con nota protocollo n. 394583 dell'8 settembre 2021, ossia:
- a. il manufatto di scarico finale dovrà essere dotato di idonei dispositivi atti alla regolazione della portata defluente, coerente con il limite proposto, costituito da sistemi di scarico aventi portata non superiore a 5 l/s*Ha, in conformità a quanto riportato nelle tavole allegate alla valutazione di compatibilità idraulica;
- b. gli scarichi dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione in grado di evitare rigurgiti delle acque provenienti dalle fossalazioni esterne;
- c. i bacini di laminazione dovranno essere realizzati in modo da evitare la presenza permanente di ristagni d'acqua;
- d. a garanzia della funzionalità delle opere di laminazione dovrà essere effettuata regolarmente un'adeguata manutenzione delle stesse in modo da non pregiudicarne la funzione per la quale sono state costruite, con particolare riferimento alla condotta di scarico finale;
- e. ad ultimazione dei lavori dovrà essere trasmessa al Comune di Rovigo e al Consorzio di Bonifica Adige Po idonea documentazione comprovante la corretta realizzazione delle opere idrauliche proposte e approvate.
17. Realizzare le singole sezioni costituenti l'impianto di produzione di biometano (sezione di produzione di biogas di origine agricola, sezione di upgrading del biogas, sezione di liquefazione, sezione di cogenerazione di energia, sezione di produzione di energia termica e sezione di recupero dell'anidride carbonica) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
18. Controllare la miscela di alimentazione al digestore, con particolare riferimento al rapporto C/N, rapporto C/P, umidità, T°, pH, nonché controllare i parametri di digestione: T°, pH, alcalinità, acidi grassi volatili, ecc secondo la normale prassi della digestione anaerobica.



502195c1



19. Altresì, realizzare le opere e le infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto e teleriscaldamento) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
20. Relativamente all'impianto di teleriscaldamento, realizzare la rete di approvvigionamento dell'energia termica conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia a servizio:
- a. della termostatazione fermentatori anaerobici (3.153 MWh/anno);
 - b. del riscaldamento dei locali adibiti ad ufficio (85 MWh/anno)
 - c. del pastorizzatore dei SOA – sangue animale (170 MWh/anno).
- In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
21. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
22. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate sottoprodotti di origine animale (SOA):
- a. sangue animale (categoria 2) di cui all'accordo registrato all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Venezia-Ufficio Territoriale di Chioggia il 14 marzo 2021 al n. 192, serie 3^;
 - b. grasso animale (categoria 3) di cui all'accordo all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Rovigo – Ufficio di Adria il 13 dicembre 2021 al n. 1056, Serie 3;
 - c. rumine bovino (categoria 2) di cui all'accordo registrato all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Venezia-Ufficio Territoriale di Chioggia il 14 marzo 2021 al n. 191, serie 3^;
23. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di origine animale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
- a. sangue: 730 tonnellate all'anno tal quali;
 - b. grasso: 2.555 t/a t.q.;
 - c. rumine bovino: 365 t/a t.q..
24. In riferimento agli Accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rovigo, ad ARPA Veneto (Dipartimento di Rovigo) e all'Azienda ULSS 5 Polesana (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche, rinnovi e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
25. Prima dell'avvio in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, ottenere il riconoscimento dell'impianto ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009.
26. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
27. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
28. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
29. Inoltre, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Rovigo e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo), la dichiarazione sostitutiva di collaudo funzionale, ovvero il collaudo stesso degli impianti e delle eventuali infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
30. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.



502195c1



31. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
32. Rispettare le prescrizioni per l'installazione e l'esercizio del cogeneratore alimentato a gas naturale, ossia:
- a. ai sensi dell'art. 269 e 273-bis, Parte Quinta del D Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. si intende autorizzato il punto di emissione n. E1 - cogeneratore a gas naturale, che deve avere le seguenti caratteristiche:

PUNTO DI EMISSIONE N.	PORTATA di progetto (Nm³/h) gas secchi	PARAMETRO	LIMITE DI CONCENTRAZIONE (mg/Nm³)	FLUSSO DI MASSA (Kg/h)
E1	3395	polveri	10	0,034
		CO	240	0,815
		NO _x	95	0,322

valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso secco del 15%
quota punto di emissione E1: + 8,40 m
minimo tecnico cogeneratore: 50%, pari a 1127 KW di potenza introdotta
Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte seconda dell’Allegato I alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006.

- b. la messa in esercizio e la conseguente messa a regime del dovranno essere comunicate alla Regione del Veneto (Direzione Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e Direzione Ambiente e Transizione ecologica - U.O. Qualità dell'aria e Tutela dell'Atmosfera), all'ARPA Veneto competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Rovigo con un anticipo di almeno 15 giorni;
- c. il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in 90 giorni;
- d. entro i 45 giorni successivi alla data fissata per la messa a regime, devono essere trasmessi alla Regione del Veneto (Direzione Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e Direzione Ambiente e Transizione ecologica - U.O. Qualità dell'aria e Tutela dell'Atmosfera), all'ARPA Veneto competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Rovigo, i certificati di analisi alle emissioni in atmosfera relativi ai campionamenti da eseguire entro i primi 15 giorni dalla messa a regime, corredati della relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008). Ogni misurazione degli inquinanti deve avvenire con le modalità indicate ai punti successivi;
- e. i controlli periodici sulle emissioni devono avere frequenza annuale. Gli originali dei certificati devono essere tenuti presso la sede produttiva a disposizione dell'autorità competente per il controllo, allegati al registro di cui al successivo punto k.;
- f. le valutazioni analitiche delle emissioni devono riguardare i parametri autorizzati, comprese le portate;
- g. in merito agli apprestamenti inerenti all'accessibilità al camino, all'individuazione della sezione di prelievo ed alla realizzazione delle prese per la misura ed il campionamento delle emissioni, deve essere rispettato quanto riportato nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera – Linee guida anno 2018", scaricabile dal sito web della Provincia di Treviso/Attività e Pubblicazioni/ Linee guida camini;
- h. i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono stabiliti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006;
- i. ogni determinazione deve essere costituita da un numero minimo di campionamenti consecutivi in funzione dell'andamento nel tempo del livello di emissione, come previsto dalla norma UNICHIM 158/1988 - Misure alle Emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione, e riferita ad almeno un'ora di funzionamento degli impianti, come previsto dal punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii. La rappresentatività del livello medio ottenuto deve essere dimostrata applicando i criteri di valutazione dei risultati descritti dalla norma UNICHIM 158/1988. I risultati, riportati nei singoli certificati, devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa;
- j. le valutazioni analitiche devono essere corredate dalla relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008) che deve comprendere una descrizione delle condizioni di esercizio dell'impianto



502195c1



- verificate, una identificazione inequivocabile del punto di misura, una rappresentazione grafica delle dimensioni del condotto indagato e la registrazione delle condizioni, quali temperatura, pressione, vapore acqueo e contenuto di ossigeno, alle quali è stato effettuato il campionamento. Nella relazione di misura devono inoltre essere evidenziati, specificandone le motivazioni tecniche, gli scostamenti, inferiori di oltre il 20%, tra i valori di portata rilevati rispetto ai limiti di portata autorizzati;
- k. la ditta deve dotarsi di apposito registro sul quale riportare i dati relativi ai controlli analitici. Lo schema per la redazione del registro è quello riportato in appendice 1 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo;
- l. le operazioni di manutenzione e/o sostituzione del catalizzatore nel sistema di abbattimento delle emissioni gassose dovranno essere registrate;
- m. qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base del camino, gli stessi, se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (parte III D. Lgs 152/2006); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (parte IV D. Lgs 152/2006);
- n. i serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs 95/92, D.M. 392/96, D. Lgs 152/06);
- o. il collegamento del gruppo di cogenerazione con la rete elettrica in MT dovrà essere eseguito con cavo cordato ad elica, diversamente dovrà essere fornita la valutazione per la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ai sensi del DPCM 08.07.2003;
- p. l'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto, in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia.
33. Con riferimento alle prescrizioni di cui al precedente punto 32., lettera a. (emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione), nonché della lettera a) del precedente punto 15. (emissioni in atmosfera della caldaia), comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo).
34. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN), in vigore al momento del controllo.
35. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
36. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
37. Adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
- a. Presentare alla Provincia – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25.2.2016.
- b. Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:
- rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
 - Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
 - efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.
- c. Compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021.
- d. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell'allegato “A” alla DGR n. n.



502195c1



- 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
- e. In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del "digestato agroindustriale" attraverso l'effettuazione di analisi annuali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
- f. Per l'impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) è fatto obbligo al soggetto gestore dell'impianto l'effettuazione di altre determinazioni volte alla ricerca dei seguenti contaminanti organici, quali Diossine, IPA, PCB.
- g. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e alla Provincia di Rovigo, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del "digestato agroindustriale" autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
- h. Con riferimento al campionamento del "digestato agroindustriale", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e alla Provincia di Rovigo.
- i. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
- j. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
- k. Adottare il "REGISTRO DI CONFERIMENTO MATRICI IN INGRESSO E DI PRODUZIONE MATERIALI IN USCITA", secondo lo schema in Allegato 7 alla DGR n. 813/2021.
- l. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.
- m. Per l'impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) è fatto obbligo al soggetto gestore dell'impianto l'effettuazione di altre determinazioni volte alla ricerca dei seguenti contaminanti organici, quali Diossine, IPA, PCB.
38. Con riferimento in particolare alla lettera "m." del precedente punto provvedere a campionare i terreni interessati dall'utilizzazione agronomica con il digestato secondo il Regolamento approvato con decreto del MATTM n. 46 del 1° marzo 2019.
39. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), all'AVEPA e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) i dati sulla produzione di biometano.
40. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Rovigo e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di messa in esercizio dell'impianto di upgrading.
41. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
42. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente. Tale comunicazione, redatta su fac-simile proposto dagli Uffici regionali, dovrà essere acquisita al più tardi entro sessanta (60) giorni dall'anno solare precedente durante il quale si è concluso l'esercizio finanziario.
43. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Rovigo e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) la data di dismissione dell'impianto.
44. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole



502195c1



opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

45. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), prima dell'inizio dei lavori di costruzione una garanzia fideiussoria, conforme alle disposizioni previste nella DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012 – allegati A e B), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti istruttori, il cui importo è stato stimato in euro 688.293,70, maggiorata del 10% per spese tecniche e del 22% per oneri fiscali (euro 923.690,14).

Si prescrive, altresì, alla società "Rovigo Uno – società agricola a r.l." il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo (pratica PI 17230 – prt. n. 11129 del 31 agosto 2021).

È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

Si raccomanda inoltre di:

- impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
- rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. È fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Rovigo.
- con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;
- di valutare l'opportunità di utilizzare il biometano autoprodotta per l'approvvigionamento di energia elettrica e termica in luogo del gas naturale.



502195c1

